

DELIBERA N. 139/21/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TRM NETWORK SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TRM H24”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 4.4 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 1 ANNO 2021 - PROC. 37/21/SM-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 giugno 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato anche *Testo Unico*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;



pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;*

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;*

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Puglia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”;*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con il verbale prot. n. 20210002353 datato 8 febbraio 2021, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto CONT. N. 1 ANNO 2021 /N° PROC. 01-21/DIRCOR/MON2021/PUB, notificato in data 10 febbraio 2021, contestava alla società TRM Network S.r.l., con sede legale in via Giolitti n. 18 - 75100 Matera, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TRM H24*”, la presunta violazione del



par. 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in fascia oraria c.d. protetta (16.00-19.00) nei giorni 17-18 novembre 2020, n. 4 spot del “*Vecchio Amaro del Capo*” – bevanda considerata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 125/2001 bevanda superalcolica, così come dettagliatamente indicato nella tabella che segue:

Data	Emittente	Orario inizio	Durata	Descrizione prodotto
17/11/2020	TRM H24	17:58:15	28	Vecchio Amaro del Capo
17/11/2020	TRM H24	18:28:25	16	Vecchio Amaro del Capo
18/11/2020	TRM H24	17:57:58	29	Vecchio Amaro del Capo
18/11/2020	TRM H24	18:30:03	28	Vecchio Amaro del Capo

2. Deduzioni della società

Il CO.RE.COM. Puglia ha precisato che la predetta società ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive acquisite agli atti d’ufficio con prot. n. 20210003680 del 24 febbraio 2021. La parte sostiene che il motivo per il quale sono andati in onda n. 4 spot del “*Vecchio Amaro del Capo*” in fascia oraria protetta 16.00-19.00 è da attribuire ad un mero errore umano, imputabile all’operatore il quale ha erroneamente caricato nella *play list* delle fasce pubblicitarie, nel Pc di *play out* di messa in onda, lo spot del “*Vecchio Amaro del Capo*” nella fascia oraria 16.00-19.00, anziché nella fascia oraria da 21.00-23.00. Nelle citate memorie, la società ha evidenziato di non aver mai autorizzato la trasmissione dei predetti spot in fascia oraria protetta e di aver adottato provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore in servizio nell’ora in cui la contestazione si riferisce; ha precisato altresì che, in caso di irrogazione di sanzione, si vedrà costretta al licenziamento dello stesso. La società, tenuto conto dell’involontarietà dell’errore e impegnandosi ad una maggiore attenzione e vigilanza, ha chiesto che il procedimento venga archiviato.

3. Valutazioni dell’Autorità

Con deliberazione n. 45 del 4 marzo 2021, inviata con nota prot. n. 0143065 del 23 marzo 2021, il CO.RE.COM. Puglia, nel trasmettere gli atti del procedimento, ha proposto a questa Autorità di sanzionare la società TRM Network S.r.l., con sede legale in via Giolitti n. 18 - 75100 Matera, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TRM H24*”, per la violazione del par. 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.



Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, la proposta appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa secondo cui la messa in onda degli spot in fascia oraria protetta non è stata mai autorizzata e sarebbe imputabile a un presunto "errore umano" involontario e, quindi, scusabile, si osserva quanto segue. Tali motivazioni non rilevano ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla messa in onda di spot di superalcolico in fascia oraria protetta, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

Un presunto errore umano non può costituire causa esimente dall'obbligo del rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombenso, comunque, sul soggetto autorizzato all'attività di radiodiffusione la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro legislativo e regolamentare vigente che, nel caso di specie, comporta il rispetto del divieto di messa in onda in fascia oraria protetta di pubblicità di bevande superalcoliche.

In particolare, non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole/scusabile sulla liceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto dalla documentazione in atti non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta – caso fortuito e forza maggiore – (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

Si ritiene, quindi, che non ricorra nella fattispecie in esame un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi a osservare le disposizioni normative di cui al par. 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato e come tale non in grado di rilevare ai fini della non imputabilità al fornitore della mancata osservanza delle norme in esame.

CONSIDERATO che:

- ai sensi del par. 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, le imprese televisive evitano, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, la pubblicità in favore di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;



- ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6 del medesimo art. 34, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva;

RITENUTO che la menzionata condotta tenuta dalla società TRM Network S.r.l., con sede legale in via Giolitti n. 18 - 75100 Matera, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*TRM H24*", integri la violazione del par. 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso in fascia oraria c.d. protetta (16:00-19:00) nei giorni 17-18 novembre 2020, n. 4 spot della bevanda "*Vecchio Amaro del Capo*" con gradazione superiore a 21% di alcol in volume;

RITENUTO pertanto di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione CONT. N. 1 ANNO 2021 /N° PROC. 01-21/DIRCOR/MON2021/PUB, notificato in data 10 febbraio 2021, in merito alla violazione del par. 4.4. del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 da parte della società TRM Network S.r.l. con sede legale in via Giolitti n. 18 - 75100 Matera, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*TRM H24*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) per la violazione rilevata, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, citato;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione è da ritenersi di elevata entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minore in ascolto, alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolico in fascia oraria protetta.



B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di tutte le dichiarazioni dell'emittente, che si è impegnata ad una maggiore attenzione e vigilanza in materia, la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze delle violazioni commesse.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2019, da cui risultano un bilancio in perdita e un fatturato pari a euro 875.464 (voce A1 del Conto Economico).

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che ai sensi dell'Allegato A alla delibera n. 265/15/CONS *«ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e [...] sia violata più volte la medesima norma, può trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa soprattutto la plurioffensività della condotta e il suo protrarsi nel tempo)»*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. N. 1 ANNO 2021 /N°PROC. 01-21/DIRCOR/MON2021/PUB, nella misura complessiva di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), corrispondente al minimo edittale aumentato a una volta e mezzo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



ORDINA

alla società TRM Network S.r.l., con sede legale in via Giolitti n. 18 - 75100 Matera, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TRM H24*”, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nel paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 139/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 139/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 17 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba